

la sentenza

I giudici hanno bocciato anche l'atto di indirizzo di Sacconi, «autorevole ma inidoneo». La replica del ministro: non ci sono ragioni per non garantire su tutto il territorio nazionale i Livelli essenziali di assistenza, cioè alimentazione e idratazione

MPV

Casini: «Ordinamento ingiusto»
«Parlando da giudice e da docente di diritti umani non posso non sottolineare che il male in questa vicenda sta nella sentenza della Cassazione dell'autunno scorso» ha commentato così Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita la decisione di ieri del Tar della Lombardia sul caso Eluana. «Quella sentenza della Cassazione veniva in contrasto con altre sette decisioni precedenti, eppure i giudici nell'emettere i giudizi successivi si sentono, anche se a torto, vincolati a quella, l'unica di segno negativo. Ma se i giudici interpretano, sbagliando, in un certo modo l'ordinamento vigente allora vuol dire che l'ordinamento è ingiusto e imperfetto e che perciò va cambiato con tutti i mezzi possibili e proporzionati all'urgenza. Che diremmo di una legge che permettesse la pena di morte? Vorremmo cambiarla subito cercando di intervenire con ogni mezzo adeguato all'urgenza prima che la pena venga eseguita». Ha concluso Casini: «Si può essere responsabili di un evento, non solo con le azioni ma anche con le omissioni».



diplomazia

L'ha detto Benedetto XVI, ricevendo il nuovo ambasciatore presso la Santa Sede

Il Papa alla Francia: «Vita intangibile»

DA ROMA

I Papa auspica che la Francia riveda le proprie leggi in materia di bioetica in osservanza dell'«intangibilità» della vita umana affermata dalla Chiesa. «In Francia - ha detto Benedetto XVI ricevendo ieri in udienza il nuovo ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, Stanislas Lefebvre de Laboulaye, per la presentazione delle credenziali - sta per aprirsi un grande dibattito sulla bioetica. Mi rallegro già del fatto che la

missione parlamentare sulle questioni relative alla fine vita sia giunta a conclusioni sagge e piene di umanità, proponendo di rafforzare gli sforzi per permettere un migliore accompagnamento dei malati. Mi auguro - ha aggiunto - che la stessa saggezza che riconosce il carattere intangibile di ogni vita umana possa essere applicata in occasione della revisione delle leggi sulla bioetica». Nel suo discorso, Benedetto XVI ha anche ricordato le recenti crisi internazionali. «La Santa Sede - ha sottolineato il pontefice - segue con

preoccupazione costante le situazioni di conflitto e le violazioni dei diritti umani, ma non dubita che la comunità internazionale, nella quale la Francia gioca un grande ruolo, possa portare un contributo sempre più giusto ed efficace in favore della pace e della concordia tra le nazioni, e per lo sviluppo di tutti i Paesi». Il Papa ha incoraggiato inoltre la Francia a far fronte alla crisi economica «con misure che favoriscano la coesione sociale, proteggano le popolazioni più fragili e

soprattutto che possano ridare al maggior numero di persone la capacità e l'opportunità di diventare attori di un'economia veramente creatrice di servizi e di vere ricchezze». Il Papa ha poi apprezzato gli sforzi del presidente Nicolas Sarkozy per favorire il dialogo tra le religioni: un intento sul quale «veglino» i vescovi francesi, con lo scopo di «assicurare le basi di un dialogo interculturale e interreligioso in cui le diverse comunità religiose abbiano l'opportunità di mostrarsi quali fattori di pace».

CASO ENGLARO

Secondo il Tribunale non è giustificabile il provvedimento del Pirellone che aveva

negato la possibilità di eseguire nelle proprie strutture la sospensione del nutrimento e dell'acqua

Tar-choc: via libera alla morte di Eluana

Accolto il ricorso di papà Englaro contro il provvedimento della Regione Lombardia

DA MILANO NELLO SCAVO

Quello di rifiutare le cure «è un diritto di libertà assoluto», perciò ha torto la Regione Lombardia quando nega al personale sanitario di procedere alla sospensione del «sostegno vitale» per Eluana Englaro. Si esprime in questi termini il Tar lombardo che nella disputa tra Regione e famiglia Englaro ha dato ragione a quest'ultima. Le motivazioni del Tribunale non si limitano però ai soli risvolti amministrativi. La III Sezione del Tar milanese, nella sentenza di sette pagine, è entrata nel merito della vicenda arrivando a sostenere che «l'alimentazione e l'idratazione artificiali con sondino nasogastrico integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scien-

senso informato», anche su questo il caso Englaro farebbe eccezione. «Qualora l'ammalato decida di rifiutare le cure (ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato dal giudice tutelare) tale ultima manifestazione di rifiuto - insiste il Tar - farebbe immediatamente venire meno il titolo giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso informato)». Per il medico questo comporterebbe «l'obbligo giuridico (prima ancora che professionale o deontologico) di interrompere la somministrazione di mezzi terapeutici indesiderati».


La pronuncia "214-2009", il cui relatore era il giudice Dario Simeoli, si insiste sulla presunta volontà di Eluana Englaro a non essere assistita, e questo «non costituisce - insiste il Tar - una forma di eutanasia». Il verdetto guarda però oltre. Perché se anche la paziente dovesse essere portata in un centro medico per interrompere il trattamento che la tiene in vita, il potrebbe trovarsi di fronte qualche medico che, per convincimento personale, potrebbe non voler eseguire la sentenza. Il rifiuto finora opposto dalla Regione non può neanche «giustificarsi - si legge ancora - in base a ragioni attinenti l'obiezione di coscienza». Di fatto sbarrando la strada a quei sanitari che volessero rifiutarsi di far morire Eluana Englaro di fame e di sete. Se la sentenza del Tar fosse eseguita, ci si troverebbe di fronte, a un tribunale amministrativo che decide della vita o della morte di una persona. E sarà forse per questa ragione che la corte presieduta da Domenico Giordano, sente il bisogno di precisare che «con la presente pronuncia non si intende portare a esecuzione un titolo giuridico», ma «sindacare la legalità» delle scelte della Regione. Decidendo di invalidare la decisione della Regione Lombardia il Tar di fatto ordina all'amministrazione sanitaria di indicare la struttura in grado di garantire «la libertà costituzionale di rifiutare le cure». Un centro che dovrà assicurare il «dignitoso accudimento accompagnatorio della persona, durante tutto il periodo successivo alla sospensione del trattamento vitale». È così che dovrebbe morire Eluana, ed è così, secondo il Tar, che dovranno comportarsi i medici rientrando, poiché ciò «rientra a pieno titolo nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria».

Le notizie arrivate ieri da Milano non hanno mancato di suscitare la delusione di chi si attendeva un pronunciamento quantomeno più prudente. «Prendo atto con amarezza ma senza rassegnazione della sentenza del Tar della Lombardia che, del resto, non inficia il mio atto di orientamento generale al Servi-

zio sanitario nazionale», ha detto il ministro del Welfare Maurizio Sacconi il quale auspica che la Regione presenti ricorso al Consiglio di Stato.

Uno dei puntelli su cui regge la sentenza del Tar è quello della «irreversibilità dello stato vegetativo». Un argomento nuovamente contestato dal sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella: «Già due diverse commissioni ministeriali hanno ribadito che da anni ormai la comunità scientifica nega l'irreversibilità dello stato vegetativo». Quanto alla reale volontà di Eluana Englaro, interpretata «in assenza di qualunque documento scritto», neanche «i disegni di legge presentati (Marino, Veronesi, Radicali) parte dal presupposto che si possa ricostruire - aggiunge Roccella - la volontà di una persona sulla base di stili di vita, senza qualcosa di scritto».

La decisione del Tar in realtà va ben oltre la sorte di Eluana. Lo sostiene Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato all'Università Europea di Roma, secondo cui «il ricovero non è giustificato da alcuna patologia da curare, nemmeno in via di principio, come erroneamente vorrebbe far intendere il Tar, ma è diretto soltanto verso l'obiettivo di porre fine all'esistenza del paziente». Un verdetto «che introduce in Italia una prassi di chiara deriva eutanasica».



Roccella: «Diverse commissioni ministeriali hanno ribadito che gli scienziati da anni negano l'irreversibilità dello stato vegetativo». Gambino: ricovero non per curare ma per porre fine alla vita

tifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche». Seguendo il filo di questo ragionamento la corte non ha dubbi nel ritenere che sospendere questi trattamenti «non configura un'ipotesi di eutanasia omissiva, ma può essere legittimamente richiesta nell'interesse dell'incapace». Dove vogliono arrivare i giudici amministrativi lo si capisce a pagina 3 della pronuncia: «In presenza di malato da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, tenuto artificialmente in vita biologica non cognitiva mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e idratazione», il giudice può autorizzare, su richiesta del tutore, «la disattivazione di tale presidio sanitario». L'unico margine che il Tar si concede è quello della «effettiva volontà di Eluana». Un aspetto che i giudici rimandano a quanto già manifestato dalla Corte d'Appello, secondo cui la ragazza non avrebbe voluto essere mantenuta in vita se, come sfortunatamente è avvenuto, si fosse trovata in stato di coma vegetativo. La sentenza va ancora oltre, liquidando come «inidonea» anche la circolare con cui il ministro Maurizio Sacconi il 16 dicembre scorso aveva ribadito che le strutture sanitarie pubbliche non possono interrompere il sostegno vitale dei pazienti nelle condizioni di Eluana Englaro. E se uno dei punti fermi del rapporto medico-paziente è il «con-

«Ma la Regione non può uccidere»



DA MILANO DAVIDE RE

Formigoni: non c'è un protocollo per portare Eluana alla fine e la politica della Sanità è decisa dalle Regioni

Tra i compiti delle Regioni «non c'è quello di dare la morte alle persone». Così il presidente della Lombardia Roberto Formigoni ha accolto la sentenza del Tribunale amministrativo lombardo sul caso di Eluana Englaro. Non solo, per Regione Lombardia il Tar ha disposto, con il suo atto, l'applicazione di procedure - quelle che porterebbero al decesso di Eluana - che, ha aggiunto il "governatore", non

esistono nel protocollo sanitario lombardo. Così come non esiste nessuna struttura proposta per queste pratiche. «Individuare una struttura? - si è interrogato Formigoni - Non ci sono leggi. E poi non è vero, che si chiederebbe al servizio sanitario di limitarsi a sospendere un trattamento. Infatti, come la Corte d'Appello aveva specificato, alla Regione non verrebbe richiesta né la sola sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione, né la semplice sospensione di una prestazione sanitaria, ma la vera e propria somministrazione di uno specifico trattamento, peraltro non previsto dai livelli di assistenza del servizio sanitario nazionale». Ma non basta. A tutto questo si aggiunge il fatto che Salute pubblica e Sanità sono temi inclusi nella Costituzione e la stessa Carta ne attribuisce la competenza esclusiva alle Regioni. Insomma, il Tar incappa in due

infortuni: primo ordina un trattamento per il quale non esiste un protocollo regionale e poi entra a gamba tesa in materie che non sono di sua competenza. Il tutto con motivazioni che il Pirellone giudica «insufficienti». E la Lombardia non esclude nemmeno il ricorso al Consiglio di Stato. «È una possibilità - ha detto ancora Formigoni - Abbiamo 60 giorni di tempo per pensarci e trovare la soluzione migliore». Poi va ancora all'attacco. «È strabiliante - ha spiegato - che si pretenda di deliberare sulla vita e la morte di una persona per via amministrativa, facendo così dipendere una decisione tanto drammatica da un rapporto tra pubbliche amministrazioni, mentre, ai sensi stessi della Costituzione, i diritti fondamentali, tra cui quello alla vita, sono indisponibili. Non sono cioè alla mercé di nessun tribunale». «La legge - aggiunge Formigoni - attribuisce alle Regioni, tramite il servizio sanitario, il compito di assistere e curare le persone con lo scopo di guarirle. Non posso accettare che la magistratura ci attribuisca un altro compito, quello di togliere la vita. Ricordo che le leggi le fa il Parlamento su delega del popolo, mentre il compito della magistratura è quello di far rispettare le leggi, non di farle». Preoccupazione per la sentenza del Tar è stata espressa anche dall'assessore alla Solidarietà sociale e alla Famiglia Giulio Boscagli: «In Lombardia ci sono 480 casi come quello di Eluana Englaro, per ciascuno dei quali la Regione si fa carico di garantire l'assistenza totalmente gratuita. Professionisti e volontari lavorano ogni giorno, in silenzio, nel pieno rispetto che queste situazioni meritano e senza alcun furore mediatico e politico». L'assessore ha confermato che su questo fronte «l'impegno di Regione Lombardia non può essere quello di difendere la vita». La decisione del Tar, ha concluso l'assessore lombardo alla Famiglia «mi ha lasciato del tutto sconcertato».

«Una serie impressionante di forzature giuridiche»

DA MILANO ENRICO NEGROTTI

«Una serie impressionante di forzature giuridiche che portano all'aberrante conclusione che la Regione Lombardia deve trovare un luogo per ammazzare una persona». La sentenza del Tar della Lombardia, che riconosce il diritto della presunta volontà di Eluana Englaro di essere lasciata morire, viene contestata dal professor Piero Sandulli, docente di Diritto processuale civile all'Università di Teramo e all'Università «La Sapienza» di Roma: «È contraddittoria sul consenso informato e stravolge il significato dell'agire medico». Come valuta la sentenza del Tar che impone di dare seguito al decreto della Corte d'Appello per portare alla morte Eluana?

Credo che ci siano un po' di forzature. Si parla in astratto del consenso informato, ma poi si permette una gestione «aliena» del consenso stesso. Quanto alle due condizioni poste dalla Cassazione: che lo stato vegetativo sia irreversibile è perlomeno incerto, alla luce delle notizie scientifiche emerse nei mesi scorsi; così come è altrettanto dubbio che vi siano elementi di prova chiari, univoci e convincenti del fatto che la donna volesse morire. Il Tar sembra ritenere che il decreto della Corte d'Appello sia come una sentenza passata in giudicato. È d'accordo? Direi proprio di no. La sentenza del Tar mostra di sapere che il decreto per sua natura

Il giurista Sandulli: il consenso viene espresso da altri e il medico è chiamato a non curare, il contrario del suo dovere

seguito forme di «contraddittorio pieno», vale a dire con contrapposizione di ruoli, perché il curatore speciale ha aderito in toto alla volontà del tutore (il padre) e il pm non ha avuto vera forza di parte. Il consenso informato però è il nodo centrale della motivazione: che cosa ne pensa? Il medico deve dar corso alla volontà del paziente, volutamente dimenticando però che del consapevole rifiuto non siamo per nien-

te certi. Si stabilisce inoltre che siccome c'è un medico che se ne occupa, questa è una terapia. Ma alla fine della sentenza viene definita «trattamento di sostegno vitale», quindi non cura di malattia. Allora non si considera nemmeno il dovere del medico di curare, come stabiliva già Ippocrate: e qui si tratta di prestare cure che non sono accanimento. Alla fine il Servizio sanitario deve accompagnare alla morte. Cosa significa? Non solo sono conclusioni aberranti, ma c'è anche la chiamata di correo. La Regione Lombardia deve trovare il luogo per ammazzare una persona. E quando si parla del diritto del disabile a non essere discriminato nel rifiuto delle cure, sembra di rivedere la Rupe Tarpea: chi ci garantisce oggi e in futuro che morire è il volere del disabile?